

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2001 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni statistiche relative ai pagamenti diretti versati nel quadro dei vari regimi di sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune dimostrano che un numero elevato di agricoltori percepisce importi di piccola entità. I regimi di aiuto non fanno distinzione tra gli agricoltori che percepiscono importi di piccola entità e quelli che percepiscono importi più cospicui e le condizioni di ammissibilità nonché le disposizioni amministrative e di controllo sono uguali per tutti.
- (2) L'istituzione di un regime semplificato di aiuti per gli agricoltori che percepiscono importi di piccola entità può contribuire a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori, delle amministrazioni nazionali e della Commissione. È opportuno verificare l'efficacia di tale regime durante un periodo di prova. Gli agricoltori ammessi a beneficiare di importi di piccola entità o disposti ad accettare un importo dell'aiuto inferiore riceverebbero, nel corso di un periodo minimo, un solo pagamento globale all'anno secondo condizioni semplificate. Data la sua applicazione limitata nel tempo, è opportuno che la partecipazione al regime sia facoltativa sia per gli Stati membri che per gli agricoltori i quali, negli Stati membri, decidono di aderirvi.
- (3) Per semplificare le procedure amministrative è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di effettuare pagamenti combinati agli agricoltori che aderiscono al regime semplificato, comprendenti gli aiuti concessi secondo tale regime e quelli previsti da altri regimi di sostegno.
- (4) Fatte salve le norme comuni in vigore relative ai regimi di sostegno diretto previste dal regolamento (CE) n. 1259/1999 ⁽³⁾ e tenendo conto del fatto che il presente regime si applica per un periodo di prova, è opportuno dare alla Commissione la necessaria flessibilità nell'attuazione del regime. Per conseguire tale obiettivo di semplificazione può rivelarsi inoltre necessario prevedere deroghe, in determinati casi debitamente definiti e giustificati, alle norme in vigore previste dai pertinenti regolamenti sui regimi di sostegno nonché del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1259/1999 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. È pertanto necessario modificare tale regolamento per inserirvi il presente regime semplificato.

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 146.

⁽²⁾ Parere formulato il 14.6.2001 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

⁽⁴⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).